



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Regolamento
per l'Assistenza Economica

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art.13 della L.R. n.10/1991 , disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'amministrazione comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.

2) La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione allo stato di indigenza dei richiedenti.

ART. 2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

1) Il Comune di Palma di Montechiaro provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicito in favore di persone e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, come previsto dall'art.3 della L.R. n.22/86, dal regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio - assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28.S.1987, dell'art. 3 della L.R. n. 1/79 e dell'art. 12 della L.R. 33/91.

2) L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:

- alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorché non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
- alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
- alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
- all'accertamento, in sede di istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

ART. 3 - FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

1) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:

- a) Assistenza economica straordinaria;
- b) Assistenza economica continuativa; .
- c) Assistenza economica abitativa;
- d) Assistenza integrativa in favore di nuclei con minori, anziani inabili a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;
- e) Contributi in favore di gestanti nubili e di ragazze madri;
- f) Assistenza economica per servizi in favore della collettività;
- g) Assistenza economica mediante interventi assistenziali in natura.

2) Gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di legge, alla disciplina normativa contenuta nei successivi articoli.

Art. 4 - SOGGETTI ASSISTIBILI

1) Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini - residenti nel Comune oppure che dimostrino di vantare nei confronti dello stesso il domicilio di soccorso a seconda delle condizioni di cui al comma successivo- che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, secondo le condizioni ed i criteri fissati dai successivi commi.

2) In relazione al precedente comma viene specificato che:

- a) I servizi e gli interventi urgenti e/o di soccorso e/o di assistenza per i quali il presente regolamento prescrive l'esercizio dell'azione di rivalsa presuppongono il possesso, da parte dei richiedenti, del domicilio di soccorso.
- b) Gli altri servizi ed interventi previsti dal presente regolamento presuppongono la residenza del richiedente da almeno un anno nel territorio comunale interessato, ad eccezione dei casi previsti al successivo comma.

3) Agli interventi di assistenza economica urgenti possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale, i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri, nonché i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso, fermo restando che in tali casi, l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno, non rinnovabile, fatta salva la possibilità di concedere contributi straordinari secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento.

ART. 5 - DOMICILIO DI SOCCORSO

1. Il domicilio di soccorso, quando è prescritto dal presente regolamento per l'accesso ai servizi ed agli interventi assistenziali, si realizza allorché il soggetto bisognoso abbia abitato per almeno due anni nel Comune, senza meritevoli interruzioni, ovvero, ed in subordine, quando lo stesso soggetto bisognoso sia nato nel Comune senza riguardo alla legittimità nella nascita, e non sia in grado di far valere il domicilio di soccorso presso altro Comune dello Stato Italiano.

2. Il domicilio di soccorso si perde con l'acquisto, sempre per dimora ultrabiennale, del domicilio di soccorso presso altro Comune.

3. Ove l'intervento assistenziali riguardi, oltre al richiedente, altri soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare o il nucleo di convivenza di tipo familiare, il requisito del domicilio di soccorso dovrà essere posseduto anche da questi ultimi, limitando comunque l'intervento assistenziale ai soggetti che vantino tale requisito.

4. Eventuali incertezze in ordine alla individuazione del domicilio di soccorso andranno risolte in base alla disciplina normativa dettata in materia, tenendo conto, ove necessario, degli orientamenti giurisprudenziali.

ART. 6 . ESPLICITAZIONE DELLO STATO DI DISAGIO/BISOGNO

ECONOMICO CON RIFERIMENTO ALLE DIVERSE

FORME DI ASSISTENZA/FABBISOGNO ASSISTENZIALE

In relazione al precedente art. 3, lo stato di disagio/bisogno economico viene definito, in termini generali, secondo i criteri sotto riportati:

a) agli effetti dell'assistenza economica straordinaria, lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni reddituali consolidate nell'anno fiscale vigente e delle condizioni soggettive straordinarie previste dalle disposizioni del presente regolamento che disciplinano tale forma di assistenza in riferimento ai singoli soggetti e/o al nucleo familiare.

b) agli effetti dell'assistenza continuativa si considerano in condizione di disagio/bisogno i soggetti/nuclei familiari che hanno una situazione reddituale inferiore alla soglia del minimo vitale, inteso come livello reddituale minimo per soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale; in modo tale che il fabbisogno individuale è costituito dalla differenza fra l'ammontare del reddito costituente il minimo vitale, determinato in conformità a quanto specificato nel presente regolamento, e le risorse economiche effettive del nucleo familiare;

c) agli effetti dell'assistenza economica esplicitata ai punti "c", "d", "e", "f" e "g" del precedente art. 3, lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni soggettive, di fatto e reddituali, previste dalle specifiche norme del presente regolamento nonché, per quanto concerne l'assistenza conseguibile attraverso l'attività lavorativa, al presupposto giuridico della determinazione dell'Ente di utilizzare il soggetto richiedente in attività lavorative utili per la collettività (cfr. Circo Ass.to EE.LL. 20/07/1989 n. 9).

Art. 7 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

1. In relazione al precedente articolo, lettera b) e per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del MINIMO VITALE, idonea a far fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

2. Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sotto specificati:

- CAPO FAMIGLIA: 75% della quota base di cui al primo comma;
- CONIUGE A CARICO: 25% della quota base di cui al primo comma;
- FAMILIARI A CARICO FINO A 14 ANNI DI ETÀ: 35% della quota base di cui al 1° comma;
- ALTRI FAMILIARI A CARICO: 15% della quota base di cui al 1° comma.

3. Il fabbisogno economico corrispondente al minimo vitale di cui al precedente comma viene riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:

- a) alimentazione;
- b) abbigliamento;
- c) governo della casa;
- d) vita di relazione.

Tale bisogno economico, per le stesse finalità non comprende:

A. il canone di locazione, in relazione al quale viene riconosciuta separatamente una quota non superiore al 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal suo nucleo familiare, qualora venga dimostrata dallo stesso richiedente la sussistenza giuridica del rapporto locativo;

B. le spese sanitarie, analiticamente documentare, che eventualmente restassero a carico del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare in base alla normativa sull'assistenza sanitaria obbligatoria e sempre che non derivino da libere scelte del richiedente.

4) Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale degli utenti, il competente servizio Comunale dovrà operare una confacente analisi delle condizioni familiari accertando e verificando ogni forma di reddito nonché gli introiti derivanti da interventi assistenziali in corso anche da parte di altri Enti e quelli conseguiti a qualsiasi titolo, anche se non soggetti a dichiarazione reddituale agli effetti impositivi.

Il relativo accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione dell'istanza. Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitae e le entrate complessive e le entrate di cui sopra consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale principale o aggiuntivo, a seconda che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa, fatti salvo i limiti di reddito di miglior favore previsti dal presente regolamento per determinare particolari forme di assistenza.

5) I soggetti/nuclei familiari che, in sede di istanza, non dichiarino alcun reddito o dichiarino un reddito complessivo inferiore all'importo annuo di L. 3.600.000, vengono convenzionalmente ritenuti titolari di un reddito corrispondente ad un importo mensile di L. 300.000.

6) Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di cui al comma precedente dovessero derivare evidenti e comprovate anomalie o situazioni pregiudizievoli per il richiedente, potranno essere concesse deroghe a seguito di opposizione, opportunamente documentata, da parte del soggetto interessato (L. 241/90 e L.R. 10/91).

ART. 8 - MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione.

2. All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso. In ogni caso le relative istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) certificazione o autocertificazione comprovante la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare oppure autocertificazione attestante il godimento del domicilio di soccorso, se necessario ed ove quest'ultimo non dipenda dalla residenza o dalla temporanea dimora nel Comune;

b) certificazione o autocertificazione dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;

c) certificazione o autocertificazione attestante la situazione reddituale di tutti i componenti maggiorenni ed il possesso di beni mobili non indispensabili per la deambulazione e/o per il lavoro nonché di beni immobili, esclusa la casa di proprietà in cui il richiedente abita;

d) autocertificazione attestante ogni provento conseguito a qualsiasi titolo anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi;

e) fotocopia della dichiarazione dei redditi ovvero dei Mod. 101 0201 e/o certificati di disoccupazione, relativi a tutti i componenti maggiorenni presenti nel nucleo familiare;

f) certificazione di frequenza scolastica dei componenti il nucleo familiare, qualora ricorra tale evenienza;

g) altra valida documentazione, in originale o in copia autenticata, ritenuta utile ai fini della richiesta presentata (ricevute comprovanti il pagamento del canone di locazione, bollette ENEL, TELECOM"), secondo le indicazioni riportate nell'apposito modello di istanza fornito dall'Amministrazione Comunale,

3. Le istanze volte ad ottenere trattamenti assistenziali per i quali a termine del presente regolamento è previsto l'obbligo di attivare l'azione di rivalsa, devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti,

3. L'istanza, completa della documentazione richiesta, andrà protocollata ed iscritta, in ordine cronologico, nel registro tenuto dall'Ufficio Servizi Sociali Comunale.

PARTE II
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA
ECONOMICA STRAORDINARIA

Art. 9 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. L'assistenza economica straordinaria, prevista dal precedente art. 3 sub lettera "a", rappresenta un intervento economico "a tantum" rivolto a soggetti e/o nuclei in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o del nucleo, opportunamente documentate e verificate dal Servizio Sociale professionale. Tali situazioni devono concernere:

- a) condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazioni di protesi (con esclusione delle protesi dentarie);
- b) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente;
- c) venire meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
- d) dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
- e) grave handicap fisico accompagnato da condizione di insufficienza economica e dalla , mancanza di altre forme di assistenza istituzionale.

2. I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo.

Art. 10 - DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

A - Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche L.R. 22/86 art. 9 -1° comma- lettera "a").

1. I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla Lettera "a" -10 comma- del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente art. 8, il certificato medico comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente le spese sostenute ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.

2. Il contributo straordinario viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di L. 3.000.000

3. Nella fatti specie si prescinde dalla condizione di disoccupazione, ma non dal possesso di beni immobili, ad esclusione della casa di abitazione, e si individua, come reddito base, quello dell'intero nucleo familiare corrispondente al triplo del minimo vitale, calcolato sulla base del minimo pensionistico INPS annualmente rivalutato.

Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto un rimborso fino al 70%, e comunque fino ad un massimo di L. 70.000= mensili, del costo sostenuto per l'acquisto di farmaci non coperti dal SSN sempre che si dimostri, con idonea certificazione medica, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri e previa presentazione di fatture, in originale, comprovanti l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti, rilasciate da farmacie regolarmente autorizzate.

B - Contributo straordinario per ospitalità/contributo straordinario per perdita di alloggio (art. 9 - 1° comma - lettera "b")

4. I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "b" -10 comma- del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata all'art. 8, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.

5. Il servizio sociale comunale, sulla base della valutazione complessiva della situazione socio- familiare, potrà proporre:

- a) il contributo straordinario/ospitalità a carico del Comune,
- b) il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio;

5a) Il contributo straordinario per ospitalità di cui alla precedente lettera a) soggiace alla seguente disciplina:

- l'ospitalità presso ostelli, alberghi di classe sociale, locande, centri di accoglienza, comprende, ove ciò sia ritenuto necessario, anche il vitto e può essere proposta dal servizio sociale per il tempo strettamente necessario a ricercare una soluzione abitativa. Essa, di norma, non può protrarsi per un periodo superiore a quindici giorni.
- il protrarsi dell'ospitalità oltre quindici giorni e comunque per un periodo massimo di 90 giorni non consentirà al soggetto/nucleo assistito di beneficiare del contributo straordinario per perdita dell'alloggio previsto dal successivo comma né del contributo per l'assistenza abitativa previsto all'art. 16 del presente regolamento.

6. Il contributo straordinario per perdita dell'alloggio di cui alla precedente lettera b) soggiace alle seguenti condizioni:

- viene determinata, su proposta del servizio sociale, ove non ricorrano i motivi di)1 esclusione di cui al precedente comma, entro il limite massimo di Lire 1.500.000 annue ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti tutte documentate con ricevute o fatture in originale. Per accedere al beneficio, il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare di una volta e mezzo il minimo vitale.
- il contributo stesso è alternativo sia al contributo per l'assistenza abitativa, disciplinato dal successivo art. 16, che al contributo/ospitalità a carico del Comune di cui alla lettera a) del presente articolo, qualora tale ospitalità si protragga per un periodo superiore a quindici giorni.

C - Contributo straordinario per decesso, fatto delittuoso, abbandono e detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale (art. 9 - 1° comma - lettera "c")

7. I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art. 8, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, detenzione di congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia. A condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

8. Il contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato fra un minimo di L. 1.500.000 e un massimo di L. 2.500.000, tenendo conto, a tal fine, del carico familiare ed applicando in particolare l'aumento di L. 100.000 per ogni familiare a carico, sempre nel rispetto del suddetto limite massimo di intervento e a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi il triplo del minimo vitale.

D - Contributo straordinario a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria (art. 9 - 1° comma - lett. "d")

9. I cittadini che intendono accedere a beneficio sopra specificato dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 8, idonea documentazione di data non anteriore ad anni uno, comprovante la condizione di disabilità mentale rilasciata dalla competente struttura sanitaria.

10. Il contributo che è comunque alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal punto A) del presente articolo viene determinato in una cifra massima pari a L. 1.500.000, tenuto conto anche degli eventuali componenti a carico, ossia senza alcuna possibilità di maggiorazione in relazione al carico familiare e a condizione che il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi una volta e mezzo il minimo vitale.

E - Contributo straordinario per sostegno economico in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap (art. 9 - 1° comma - letto "e")

11. Il contributo straordinario previsto dal precedente art. 9 - 1° comma - sub lettera "e" che è comunque alternativo all'assistenza economica continuativa, all'assistenza abitativa e al servizio di aiuto domestico, va determinato in relazione alla situazione familiare dell'assistito entro il limite massimo di un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.

12. Per potere accedere al beneficio di cui al precedente comma, il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare l'importo di L. 20.000.000 aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

ART. 11 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA URGENTE O DI EMERGENZA

1. Per fare fronte ad esigenze particolarmente urgenti o di emergenza, il Sindaco può disporre, su richiesta dell'interessato, debitamente verificata dall'Ufficio dei Servizi Sociali, oppure a seguito di specifica proposta di tale ufficio o di strutture pubbliche competenti in materia, l'erogazione di un contributo straordinario da determinare, entro il limite di L. 500.000, in relazione al motivo del bisogno e alla composizione del nucleo familiare e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 5 della L.R. n. 1/1979.

2. Nel contesto dell'istanza finalizzata alla concessione del contributo straordinario e urgente l'interessato dovrà:

- esplicitare le particolari esigenze assistenziali e i motivi di urgenza addotti a sostegno della richiesta, comprovandoli, ove possibile, con idonea documentazione;
- dimostrare la consistenza del proprio nucleo familiare;
- esplicitare la condizione di disagio economico avvertita, avuto riguardo alla situazione reddituale del nucleo familiare, da dimostrare mediante esibizione della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ed alle circostanze particolari addotte a sostegno dell'istanza.

Tenuto conto dei motivi dell'urgenza, le certificazioni di cui sopra possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi di legge.

3. Ai fini della concessione del contributo straordinario ed urgente, si prescinde da particolari limiti di reddito, a condizione che dai dati dichiarati ed adeguatamente verificati, emerga un effettivo fabbisogno assistenziale urgente. Il contributo potrà essere concesso a condizione che il reddito del nucleo familiare dei richiedenti possieda un reddito inferiore a quello stabilito secondo i criteri di cui all'art.7 del presente regolamento.

4. L'intervento assistenziale urgente di cui al comma precedente viene attuato mediante disposizione di competenza del Sindaco, al quale, tuttavia, è data facoltà di conferire specifica delega all'assessore al ramo. Nel provvedimento concessivo del contributo si deve, comunque, riconoscere che quest'ultimo è stato accordato osservando i criteri e le modalità previsti dal presente articolo.

5. Per le finalità previste dai precedenti commi e sempre nel rispetto del limite finanziario generale prescritto dall'art. 5 della L.R. 1/79, può essere istituito in favore dell'economista comunale apposito fondo speciale mediante adeguata anticipazione ragguagliata al fabbisogno previsto per un trimestre. Tale anticipazione, in relazione al capitolo del bilancio di riferimento, sarà annualmente determinata ed attivata con apposito provvedimento.

Alla scadenza del trimestre, o ad esaurimento del fondo anticipato, qualora ciò avvenga prima della scadenza del trimestre, l'economista trasmetterà documentato rendiconto della somma spesa. Tale rendiconto sarà sottoposto all'approvazione del competente organo dell'Ente, con conseguente emissione di mandato di pagamento a reintegro dell'anticipazione trimestrale, al fine di ripristinare la prefissata disponibilità.

ART. 12 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLE SPESE STRAORDINARIE PER GLI INDIGENTI

1. Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private ubicate nel territorio comunale decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'Amministrazione Comunale interviene economicamente accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale. Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avvenga presso la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale.

2. Per le finalità di cui al precedente comma all'inizio di ogni anno sarà esperita gara ufficiosa al fine di individuare la Ditta che è disposta a praticare per la fornitura della cassa funebre, per il trasporto della salma e, in caso di soggetti abbandonati, anche per il disbrigo della relativa pratica d'ufficio, le condizioni economiche maggiormente convenienti per l'Amministrazione. In sede di lettera - invito sarà specificato che le condizioni prospettate dalla ditta offerente restano valide per un anno e che l'affidamento sarà formalizzato con l'osservanza delle procedure e della normativa vigente in materia.

3. Il trattamento e le modalità assistenziali descritti ai precedenti commi si applicano, a prescindere dallo stato di disagio economico, in caso di decesso, nell'ambito del territorio comunale, di soggetti totalmente abbandonati anche non residenti o domiciliati nel Comune, qualora, da parte della struttura ospedaliera presso cui avviene il decesso o da parte del servizio Comunale di Assistenza Sociale, venga formalmente comunicata al Comune l'evenienza di cui sopra, unitamente all'attestazione che il soggetto abbandonato, prima di morire, non ha fornito elementi informativi in ordine a parenti tenuti all'assistenza né ha costituito un fondo spese per fare fronte agli oneri funerari.

4. L'intervento contributivo di cui al presente articolo, in relazione all'urgenza determinata da evidenti ragioni igienico-sanitarie, viene attuato con Ordinanza del Sindaco.

PARTE III
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

PERIODICA O CONTINUATIVA

ART. - 13 ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale, può accordare l'assistenza economica continuativa, nell'ambito del fabbisogno del "minimo vitale".

2. L'assistenza economica continuativa può essere accordata, secondo i criteri di cui al successivo comma, alle persone singole e ai nuclei familiari o di convivenza di tipo familiare, che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:

- residenza o domicilio di soccorso, secondo quanto previsto dal precedente art. 4;
- mancanza di reddito o fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito inferiore alla quota del minimo vitale;
- mancanza assoluta di parenti obbligati agli alimenti o mancata disponibilità da parte dei soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, oppure formale rifiuto da parte dei soggetti obbligati, in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in difficoltà.

3. L'intervento assistenziale consiste nell'erogazione al soggetto/nucleo familiare interessato, per il tempo strettamente necessario al reperimento, da parte dell'assistito, di adeguate risorse economiche, di un contributo mensile di importo pari alla quota occorrente per il raggiungimento della soglia economica mensile del "minimo vitale", come determinata al precedente art. 7, fatte salve le condizioni previste dal successivo articolo.

4. L'assistenza economica continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, e può essere sospesa, in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni, specifiche di bisogno siano mutate oppure che il soggetto/nucleo interessato abbia rifiutato un lavoro.

5. I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre istanza corredata dalla documentazione specificata all'art. 8 del presente Regolamento e da ogni altra certificazione e documentazione ritenuta utile per comprovare la particolare condizione di disagio economico;

6. Il beneficio dell'assistenza economica continuativa è alternativo a qualsiasi altro beneficio di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria di cui al precedente art. 9 1° comma - sub jett. "a", e viene, accordato, comunque, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni specificate al successivo articolo.

ART. 14 - LIMITI E CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL 'ASSISTENZA CONTINUATIVA

1. Ai fini della quantificazione del minimo vitale e del relativo e del relativo fabbisogno economico assistenziale si fa riferimento ai criteri riportati all'art. 7 del presente regolamento.

2. L'attivazione dell'assistenza continuativa soggiace, comunque, ai limiti ed alle condizioni sotto specificati:

- a) ai soggetti richiedenti che siano, per età e condizioni fisiche, idonei all'attività lavorativa, sarà proposta preventivamente l'erogazione di un assegno economico per servizi a favore della collettività, secondo quanto previsto dal successivo art. 15;
- b) ai soggetti richiedenti, appartenenti a nuclei orfanili già assistiti ai sensi della L.R. n. 22/1986, art. 16 lettera "i", e che comunque abbiano i requisiti indicati nel Regolamento approvato con Decreto Ministeriale del 10.05.1975, viene concesso un contributo economico in forma continuativa nel rispetto dei parametri individuati con Decreto Assessoriale n. 1011 del 18.03.1984, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT, e soltanto in presenza dei requisiti di cui al precedente art. 13. L'assistenza è soggetta a revisione semestrale da parte dell'Amministrazione concedente. Ai fini del computo del reddito familiare vengono considerati i redditi complessivi percepiti a qualsiasi titolo, dal nucleo familiare o dal nucleo di convivenza di tipo familiare.
- c) ai soggetti richiedenti già assistiti dall'ANMIL e dall'INAIL e che comunque abbiano i requisiti indicati all'art. 2 dello Statuto dell'ANMIL approvato con Decreto Presidente della Repubblica 28/02/1961 n. 127, vengono concessi i relativi benefici assistenziali nel rispetto dei parametri individuati con il Decreto Assessoriale n. 101 del 30/11/1993, annualmente rivalutati secondo gli indici 1ST A T, e soltanto in

presenza delle condizioni di cui al precedente art. 13. Ai fini del computo del reddito familiare vengono considerati i redditi complessivi percepiti a qualsiasi titolo dal nucleo familiare o dal nucleo di convivenza di tipo familiare.

- d) il contributo corrisponderà al fabbisogno economico occorrente per il raggiungimento del minimo vitale, soltanto se la situazione del bilancio lo consentirà. In caso diverso sarà accordato nella percentuale stabilita dall'Amministrazione con apposita deliberazione;
- e) in sede di istruttoria delle istanze sarà accordata priorità, su proposta del servizio sociale comunale, ai casi di maggiore disagio economico, in relazione ai quali, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera "b", può essere concessa l'intera quota di contributo occorrente per il conseguimento del minimo vitale.

3. In relazione alle previsioni di cui alle precedenti lettere "c" e "d" il Consiglio Comunale annualmente potrà dettare specifici indirizzi ai fini della concessione del contributo per il minimo vitale, stabilendo eventuali criteri di priorità e di entità del contributo con riferimento ai redditi dei richiedenti.

ART. 15 - L'ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

1. Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative socialmente utili, previa predisposizione ed approvazione, da parte dell'Amministrazione stessa di apposito progetto obiettivo;

2. L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini deboli, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione e assistibili ai sensi degli artt. 9 e 13 del presente Regolamento.

3. I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, corredata dalla documentazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, potranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere i servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:

- custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
- interventi in materia di protezione civile;
- prestazione di servizi alle persone assistite dal Comune.

4. Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato, *(ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile avente per oggetto "Prestazioni lavorative a favore della Pubblica Amministrazione"* (si omette la frase precedente in corsivo), non sono soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.

5. I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'amministrazione apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

6. I soggetti avviati verranno utilizzati, assicurati, compensati e gestiti in maniera analoga ai soggetti impiegati nei progetti di lavori socialmente utili autorizzati dall'Assessorato Regionale del Lavoro ai sensi della normativa vigente in materia. In ogni caso, gli stessi soggetti non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a quattro mesi lavorativi.

7. Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne e per un massimo di due turni nell'arco dell'anno.

8. L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno, predisporrà, previa pubblicazione di avviso pubblico, l'elenco dei soggetti assistibili che intendono essere utilizzati per attività socialmente utili.

9. I soggetti, di cui al precedente comma, verranno inseriti in elenco secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze favorevolmente istruite, salvo il disposto di cui al successivo comma.

10. Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati, in via prioritaria, i soggetti "deboli" già ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici di cui ai precedenti articoli 9 e 13 ed i soggetti segnalati dal competente Centro di Servizio Sociale per Adulti, Ufficio periferico del Ministero di Grazia e Giustizia secondo comuni progetti di inserimento lavorativo per dimessi da istituti di pena o beneficiari di misure alternative alla detenzione, ai quali sarà formulata specifica proposta di utilizzazione in deroga alle, procedure ordinarie di cui ai precedenti commi.

11. L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venire meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato adempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

12. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti di cui al precedente comma 10 di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo, determina la sospensione dei trattamenti

assistenziali ordinari eventualmente già accordati e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività socialmente utili cui si riferisce il rifiuto.

13. L'assegno economico per servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria prevista dall'art. 9 1° comma - sub lettera "a" del presente regolamento.

ART. 16 - ASSISTENZA ABITATIVA

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di consentire a soggetti/nuclei che versano in grave stato di disagio economico di vivere in ambienti di tipo familiare, può accordare agevolazioni contributive a titolo di assistenza abitativa.

2. Al contributo economico per l'assistenza abitativa possono accedere, secondo i parametri di seguito riportati, i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno, in stato di bisogno, con reddito familiare complessivo non superiore alla pensione minima INPS, non proprietari di beni immobili, ad eccezione della casa in cui abitano, né di beni mobili ad esclusione di quelli necessari per il lavoro e/o la deambulazione, che siano nella condizione di dimostrare la indisponibilità di soggetti obbligati agli alimenti secondo quanto specificato al precedente art. 13 - 20 comma- sub "c".

3. L'intervento assistenziale si concretizza attraverso un contributo da accordare mensilmente, a titolo di rifusione delle spese di conduzione dell'abitazione, secondo i seguenti criteri:

- a) le spese per l'affitto dell'abitazione in ragione del 50% del canone mensile di locazione come definito dalla normativa sull'equo canone e comunque fino ad un importo massimo mensile di L. 100.000;
 - b) le spese per luce e riscaldamento dell'abitazione in ragione del 30% del relativo canone bimestrale e comunque fino ad un importo massimo di L. 70.000 per ogni bimestre.
4. Per favorire la permanenza degli anziani ultra - settantacinquenni nel proprio naturale ambiente di vita, sempre che sussistano i requisiti di cui al precedente comma, l'Amministrazione può concedere un contributo economico, finalizzato all'assistenza abitativa entro i seguenti limiti:
- a) fitto (se il richiedente non è proprietario di beni immobili):
 - b) limite massimo mensile L. 80.000
 - c) canone acqua, telefono, gas, luce
limite massimo mensile complessivo L. 100.000
 - d) spese per allacciamento ENEL una tantum L. 300.000
 - e) spese per ripittura e piccole riparazioni abitazione: limite massimo annuo L. 1.000.000.

5. Il contributo di cui ai precedenti commi, previa istanza al Sindaco corredata dalla documentazione prevista dall'art. 8 comma 2, oltre che da una copia autentica del contratto di locazione e dalle ricevute o fatture o bollette in originale, verrà concesso per un periodo di mesi tre, rinnovabili su proposta motivata dall'Ufficio di servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi annui. Per cittadini anziani ultra-settantacinquenni, il contributo verrà concesso per un periodo di mesi sei, rinnovabile, su proposta motivata del servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a mesi dodici.

6. Per i cittadini portatori di handicap grave l'assistenza abitativa può essere erogata mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'alloggio di abitazione e fino alla concorrenza del complessivo canone di locazione di una unità immobiliare realizzata secondo la normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata.

7. Il contributo di assistenza abitativa, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal precedente art. 9 - 10 comma- sub letto "a".

ART. 17 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA

PER NUCLEI CON MINORI, DISABILI, ANZIANI A RISCHIO

DI ISTITUZIONALIZZAZIONE DIMESSI DA STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Allo scopo di favorire la permanenza, ed eventualmente il rientro di minori, disabili ed anziani nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione e riconoscendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, l'Amministrazione Comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, di disabili, di anziani a rischio di istituzionalizzazione o di soggetti dimessi da strutture residenziali.

2. Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma, può essere erogato un contributo integrativo del reddito familiare nella misura annualmente stabilita dall'Amministrazione Comunale, contestualmente all'approvazione del programma degli interventi socio-assistenziali. L'intervento contributivo, a seguito di motivata proposta da parte del servizio sociale comunale, può essere concessa anche sotto forma di assegno personale (art. 3 letto o) della .L.R.09.05.1986 n. 22).

3. Qualora all'interno di uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più soggetti a rischio di istituzionalizzazione, il contributo giornaliero non potrà comunque superare il doppio della misura indicata al precedente comma.

4. Possono chiedere l'ammissione al servizio, previa opportuna istanza corredata dalla documentazione indicata all'art. 8 del presente regolamento, i cittadini/nuclei familiari residenti nel Comune da almeno un anno, il cui reddito complessivo non sia superiore (all'importo corrispondente una volta e mezzo del minimo vitale) al minimo vitale e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani, minori, inabili a rischio di istituzionalizzazione o rientrati in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione medio - lungo (oltre un anno).
5. L'istanza, nel caso in cui sia conseguente a destituzionalizzazione, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni.
6. L'ammissione al servizio viene proposta dal servizio sociale comunale con un progetto di intervento personalizzato che, in relazione alla situazione complessiva del nucleo familiare, individuerà l'ammontare del contributo da concedere, la durata dell'ammissione al beneficio che non dovrà superare i dodici mesi (con verifica semestrale della situazione reddituale) e l'eventuale inserimento in altri servizi integrativi, fatta salva la possibilità di concedere l'assegno personale previsto dal secondo comma del presente articolo.
7. Il servizio sociale territoriale verificherà l'andamento del progetto e relazionerà trimestralmente all'Ufficio servizio sociale. E' facoltà del Servizio sociale proporre motivatamente, in qualsiasi momento, la sospensione del beneficio, qualora non vengano rispettati dall'utente e/o dai familiari le indicazioni previste nel piano di intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso.
8. Il contributo di assistenza economica integrativo per minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o deistituzionalizzati, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 9 punto a) del presente regolamento.

ART. 18 - CONTRIBUTI IN FA VORE DI GESTANTI NUBILI E RAGAZZE MADRI

1. Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi nei confronti di gestanti e ragazze madri (cfr. artt. 6 e 7 della L.R. 22/1986) che abbiano i seguenti requisiti:
 - stato civile nubile oppure condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 16 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;
 - residenza nel Comune da almeno un anno;
 - reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale;
 - stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato.
2. Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza corredata dai documenti di cui all'art. 8 del presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti specificati alle lettere "a" e "d" del successivo comma 5.
3. Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, pari al minimo vitale, con decorrenza dalla data della richiesta e fino:
 - alla data del parto per le gestanti nubili;
 - al compimento del 16° anno di età del figlio, per le ragazze madri.
4. L'ufficio, trimestralmente, provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.
5. L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:
 - a) quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza;
 - b) quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
 - c) per emigrazione della richiedente, quando cessi la gravidanza senza seguito di parto;
 - d) al raggiungimento del 16° anno di età del minore;
 - e) a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
 - f) a seguito del ricovero del minore a convitto intero presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti pubblici.
6. I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica ad eccezione del contributo straordinario di cui all'art. 9 - 1° comma- sub letto "a" del presente regolamento.
7. L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un certificato medico comprovante la nascita del figlio, ferma restando la verifica periodica dei requisiti, ai sensi del 40 comma del presente articolo.

PARTE IV

ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE

INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

ART. 19 - SOSTEGNO ECONOMICO MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

1. In presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle successive norme, si può dare corso ad interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi alimentari, di vestiario, di suppellettili e di materiale vario;
2. Sotto l'aspetto giuridico, gli interventi in natura di cui al precedente comma costituiscono una particolare forma di assistenza economica, la cui entità è corrispondente all'incidenza finanziaria dei beni forniti a titolo assistenziale;
3. L'assistenza in natura è alternativa ad altre forme di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 9 -1° comma - sub letto "a" del presente regolamento.

ART. 20 - ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA A BISOGNOSI

1. Il servizio sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, può proporre, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 13 del presente regolamento, la concessione di "buoni spesa" per l'acquisto di generi di prima necessità, secondo il tipo di fabbisogno accertato e comunque nell'ambito della tipologia merceologica e dei limiti di spesa sotto specificati:
 - a) generi alimentari - ad esclusione di alcolici, superalcolici, vino e birra, nella misura di L. 100.000 mensili per il primo componente il nucleo familiare, aumentate di L. 50.000 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di L. 250.000;
 - b) vestiario nella misura massima di L. 50.000 mensili per il primo componente, aumentate di L. 25.000 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di L. 125.000 mensili per l'intero nucleo familiare.
2. L'assistenza in natura, per entrambe le fattispecie merceologiche previste al precedente comma, soggiace al rispetto delle condizioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 13, fatta salva la condizione derogativa di cui al successivo comma.
3. Possono accedere al servizio di cui ai precedenti commi anche i cittadini temporaneamente presenti nel territorio comunale ed i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso. In tal caso l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno.
4. Di norma, la fornitura dei generi di cui al precedente 1° comma viene operata mediante consegna al soggetto assistito di un buono di acquisto contenente l'indicazione dei prodotti da fornire e l'entità economica dell'intervento assistenziale, in conformità al provvedimento assunto dal competente organo dell'Ente.
5. La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono secondo le modalità procedurali fissate al successivo articolo.

ART. 21 - MODALITA' PROCEDURALI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA IN NATURA

- 1) La fornitura dei generi previsti dal primo comma del precedente articolo è ordinata a Ditte locali, prescelte dall'amministrazione in base al criterio della maggiore vantaggiosità offerta. Il relativo ragguaglio economico può essere acquisito, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di fornitura di beni:
 - a) "alla bisogna", con riferimento ai prodotti che effettivamente l'Ente intende fornire;
 - b) all'inizio dell'esercizio finanziario con riferimento ai beni di prima necessità che si presume possano essere acquisiti per attivare l'assistenza in natura annuale e sulla base dei corrispondenti prezzi unitari.
- 2) La fornitura dei generi è ordinata alle ditte con buoni da staccarsi da un registro a doppia copia, firmati dal funzionario responsabile del settore competente per materia, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale.
- 3) Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale in natura, la Ditta incaricata della fornitura, le generalità complete del soggetto assistito, la specificazione del Capitolo del Bilancio e l'impegno di spesa su cui grava l'importo dei generi da acquistare.
- 4) La Ditta prescelta, ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono, tratterrà quest'ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all'Ente per la relativa liquidazione, alla scadenza del mese di riferimento.
- 5) Per la fornitura al soggetto assistito di prodotti di particolare natura si può prescindere, con provvedimento motivato, dalla procedura di cui ai precedenti commi del presente articolo. In tal caso si

procederà all'acquisto dei prodotti occorrenti, seguendo le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 22 - ASSISTENZA IN NATURA DI CARATTERE URGENTE

1. In presenza di particolari circostanze e nei casi di emergenza, l'assistenza in natura può essere prestata a soggetti temporaneamente presenti nel Comune. In tal caso, il provvedimento concessivo del beneficio dovrà fare espressa menzione delle condizioni di bisogno del richiedente, non diversamente ovviabili in relazione alle circostanze o all'emergenza accertata.
2. L'intervento assistenziale di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle procedure di cui al precedente articolo, ferma restando la responsabilità procedimentale del dipendente preposto al pertinente servizio.

ART. 23 - ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA FINALIZZATA AL SOSTEGNO

SCOLASTICO E GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

1. In favore degli alunni della scuola dell'obbligo appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socio-economica, può essere corrisposto, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, un sostegno economico in natura attraverso il rilascio di buoni per l'acquisto di materiale didattico, di corredo personale e di libri non compresi nei buoni- libro già forniti dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
2. Possono accedere al beneficio di cui al presente articolo, gli studenti residenti da almeno un anno nel territorio, appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo non superi di una volta e mezzo l'importo corrispondente al minimo vitale, come determinato al precedente art. 7.
3. Al fine di evitare l'utilizzo improprio delle somme assegnate in favore dell'alunno, l'agevolazione verrà concessa una volta l'anno mediante appositi buoni-acquisto, ciascuno " dei quali, secondo il tipo di fabbisogno evidenziato dal Servizio Sociale, avrà il seguente valore:
 - Libri di testo, sussidi didattici e di cancelleria nella misura massima di Lire 300.000 annue per minore. Qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno, il sussidio da corrispondere non potrà superare la somma di Lire 1.000.000;
 - vestiario (calzature, vestiti, tute da ginnastica ...) nella misura massima di L. 200.000 per minore. Qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno, il sussidio da corrispondere non potrà superare comunque la somma di L. 500.000;
4. identico sostegno assistenziale può essere esteso, fino al compimento degli studi, agli alunni capaci e meritevoli (ai sensi del Testo Unico -D.L. 297/94 art. 327) delle scuole medie superiori appartenenti a nuclei familiari particolarmente disagiati e che abbiano i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo. In alternativa, a tali studenti, può essere concesso un "Assegno di studio" di importo complessivo non superiore a L. 500.000 annue alle condizioni e con le procedure sotto specificate;
5. il contributo deve essere utilizzato per coprire, in tutto o in parte, le spese per sostenere l'acquisto dei libri di testo e/o di materiale didattico di carattere inderogabile e/o per il pagamento della tassa di iscrizione scolastica;
6. potranno godere del beneficio, gli alunni che all'esame di scuola media inferiore abbiano ri.: portato almeno il giudizio di "Distinto" e che alla fine dell'anno scolastico precedente a quello della richiesta del contributo abbiano riportato una media non inferiore a "sette" o un giudizio sintetico equipollente;
7. l'assegno di studio viene accordato a seguito di segnalazione da parte del Preside dell'Istituto scolastico frequentato dallo studente interessato e previa verifica, da parte del servizio sociale comunale, delle relative condizioni di ammissibilità, con esclusivo riferimento agli studenti che abbiano la residenza nel territorio del Comune.
8. I contributi di cui al presente articolo sono alternativi al servizio previsto all'art. 17 del presente regolamento e non potranno essere concessi qualora il minore risulti ricoverato in Istituto con retta a carico della Pubblica Amministrazione;
9. Per la predisposizione dei buoni acquisto l'Amministrazione comunale seguirà i criteri procedurali fissati dal precedente art. 21.

ART. 24 - ASSISTENZA AGLI STUDENTI BISOGNOSI MEDIANTE

CONCESSIONE IN COMODATO DI LIBRI DI TESTO

1. Qualora le agevolazioni economiche previste, con carattere di obbligatorietà e di uniformità di trattamento, dalle vigenti leggi per l'acquisto di libri di testo da parte degli studenti della scuola dell'obbligo non dovessero coprire l'intero costo dei libri di testo di cui gli studenti stessi sono tenuti a dotarsi, l'Amministrazione comunale può disporre, in alternativa all'intervento assistenziale "diretto. disciplinato dal presente articolo, la concessione in comodato di libro di testo in favore di studenti residenti nell'ambito del Comune le cui famiglie versano, per comprovate ragioni, in situazione di difficoltà economica;
2. L'intervento assistenziale di cui al comma precedente è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) il responsabile dell'Istituto dovrà rimettere al Comune l'elenco degli studenti bisognosi che versano nelle condizioni sopra delineate, segnalando contestualmente i libri di testo da concedere in comodato e dichiarandosi disponibile a gestire il patrimonio librario che, sarà costituito dal Comune ai fini del comodato stesso;
- b) il servizio sociale comunale dovrà verificare lo stato di bisogno economico della famiglia degli studenti compresi nell'elenco di cui alla precedente lettera a) escludendo, in tale sede, i nominativi di studenti appartenenti a famiglie il cui disagio economico non è tale da precludere la possibilità di fare fronte all'acquisto dei libri di testo

ART. 25 - PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO E PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LIBRO DI TESTO A STUDENTI BISOGNOSI

- 1) In presenza delle condizioni previste dal precedente articolo, il Comune provvederà all'acquisto dei libri di testo, segnalati dai Responsabili degli Istituti scolastici, con l'osservanza delle procedure previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di fornitura di beni;
- 2) I libri di testo acquistati dall'Ente saranno assegnati ai responsabili degli istituti scolastici interessati, secondo il fabbisogno dagli stessi segnalato ai sensi del precedente articolo;
- 3) Gli stessi responsabili degli Istituti scolastici provvederanno a concedere in comodato i libri di testo, formanti oggetto dell'assistenza, agli studenti bisognosi, facendo sottoscrivere dichiarazione di impegno a restituirli a conclusione dell'anno scolastico;
- 4) Il patrimonio librario costituito dal Comune resterà di proprietà dell'Ente e sarà gestito dagli Istituti scolastici interessati anche negli anni successivi al fine di praticare altri interventi assistenziali con le stesse procedure originarie, salva restando la possibilità di incrementare la dotazione libraria in caso di maggiore fabbisogno, di modifica o di aggiornamento dei libri di testo precedenti, di deterioramento dei libri originariamente forniti o per altre comprovate cause giustificative;
- 5) L'incremento della dotazione libraria verrà operato con l'osservanza delle procedure prescritte dal 1° comma del presente articolo;
- 6) I responsabili degli Istituti scolastici interessati rispondono della corretta gestione della dotazione libraria loro affidata. A tal fine, contestualmente all'affidamento, rilasceranno al Comune formale dichiarazione con la quale assumono l'impegno di gestire la dotazione libraria stessa in conformità alle disposizioni del presente regolamento e di presentare al Comune, a conclusione di ogni anno scolastico, l'inventario aggiornato di tutti i libri concessi in uso all'Istituto scolastico per le finalità assistenziali di cui al presente articolo; l'eventuale inutilizzabilità dei libri di testo per deterioramento, smarrimento o per altre cause, dovrà formare oggetto di apposito verbale che dovrà essere trasmesso in copia, contestualmente alla richiesta del fabbisogno librario annuale;
- 7) Alla eventuale rilegatura dei libri a causa di deterioramento connesso con il loro uso, provvederà il Comune, a seguito di specifica segnalazione da parte dei responsabili degli Istituti scolastici.

ART. 26 - RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALI PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI STUDENTI

1. Per conseguire obiettivi di uniformità, la responsabilità dei procedimenti relativi agli interventi assistenziali previsti, in favore di studenti bisognosi, dai precedenti artt. 23, 24 e 25 è demandata all'Ufficio di servizio sociale.
2. Ove il procedimento comporti la valutazione di presupposti e/o di elementi informativi già acquisiti dal nucleo operativo preposto all'assistenza scolastica o che comunque competono a tale nucleo, il responsabile del procedimento di cui al primo comma avrà cura di acquisire i necessari ragguagli presso il servizio comunale di assistenza scolastica, dando, successivamente notizia a quest'ultimo delle agevolazioni concesse agli studenti appartenenti a famiglie bisognose.

PARTE V DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

ART. 27 - FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. La competenza a programmare i servizi e gli interventi socio - assistenziali, avuto anche riguardo al dettato della L.R. 22/1986, è demandata al Consiglio Comunale che vi provvede a seguito di regolare proposta di deliberazione formalizzata a termini di Statuto e/o di Regolamento del Consiglio.
2. Tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie che il Comune può conseguire attraverso l'impiego di propri mezzi finanziari e dei finanziamenti statali e regionali acquisibili, in sede di predisposizione del programma annuale possono essere garantite tutte le tipologie degli interventi assistenziali previste dal presente regolamento oppure soltanto alcune di esse; gli interventi assistenziali stessi verranno comunque contenuti entro i limiti finanziari fissati in sede di programmazione e corrispondenti alle

risorse desumibili dal bilancio di previsione, come saranno dettagliate nel contesto del P .E.G. di competenza della Giunta (cfr. art. 11 D. gs 25.02.1995 n. 77).

3. La programmazione degli interventi socio-assistenziali da attuare con fondi regionali dovrà, comunque, rispettare i tempi, le modalità, i vincoli di destinazione settoriale delle risorse e gli indirizzi desumibili dalle specifiche leggi di finanziamento nonché le direttive formalmente impartite, con carattere di generalità, dal competente Assessorato Regionale.
4. I servizi e gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento che non rientrano, ai fini della copertura delle relative spese, nell'ambito previsionale di cui al precedente comma, saranno finanziati, in sede programmatica con risorse proprie dell'Ente o comunque utilizzabili per le specifiche finalità.
6. La gestione degli interventi assistenziali di cui al presente regolamento, ad eccezione degli interventi urgenti riservati alla competenza del Sindaco ai sensi dei precedenti artt. 11, 12 e 22, resta subordinata all'esecutività della deliberazione programmatica prevista dal precedente comma 1.

ART. 28 – COMPETENZE BUROCRATICHE

- 1) Gli adempimenti burocratici relativi alle pratiche di assistenza discendenti dall'attuazione del presente regolamento verranno espletati, nell'ambito del settore "Servizi Sociali", dai dipendenti assegnati all'unità operativa competente per materia, nel rispetto delle qualifiche funzionali dei dipendenti stessi e sotto la diretta responsabilità del capo settore e del dirigente la " .suddetta unità operativa, cui compete la responsabilità del procedimento ai sensi della L.R. n. 10/1991.
- 2) L'accertamento e la verifica dei bisogni assistenziali competono al servizio sociale comunale sotto la responsabilità dell'assistente sociale coordinatore.
- 3) Per l'organizzazione dell'Ufficio e per l'individuazione delle mansioni dei dipendenti si fa riferimento al regolamento organico, con annessa pianta organica, del personale e/o al regolamento di organizzazione dell'Ente.

ART. 29 – ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI

- 1) Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio di servizio sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione all'assistente sociale, anche delle informazioni dei vigili urbani, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.
- 2) Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.
- 3) Eventuali più istanze di assistenza provenienti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di ..tipo familiare saranno unificate ai fini istruttori.
- 4) Il procedimento amministrativo inerente le pratiche discendenti dal presente regolamento soggiace comunque alla normativa dettata in materia dalla L. R. n. 10/1991 e dal regolamento comunale dei procedimenti amministrativi.

ART. 30 - PROVVEDIMENTO EROGATIVO DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

- 1) Nei casi in cui sussista a carico dell'Ente l'obbligo, sancito da disposizioni di legge o regolamentari, di intraprendere il procedimento amministrativo a seguito di istanza d'ufficio, il procedimento stesso deve concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
- 2) Di norma ad ogni istanza posta in istruttoria deve seguire, al termine dell'attività istruttoria stessa, apposito provvedimento a condizione che dal contesto dello stesso si evincano i seguenti elementi:
 - a) estremi delle istanze e generalità dei soggetti richiedenti;
 - b) esito dell'istruttoria con riferimento alle singole istanze;
 - c) esplicitazione dei criteri e delle modalità di quantificazione di ogni singolo intervento assistenziale con riferimento alla normativa dettata dal presente regolamento e con specificazione delle motivazioni che hanno determinato eventuali trattamenti differenziati.

ART. 31 - EVENTUALE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

- 1) Nel caso in cui fosse necessario redigere la graduatoria dei soggetti ammessi a fruire di determinati trattamenti assistenziali, questa verrà predisposta dall'Ufficio servizio sociale, a conclusione delle attività istruttoria, e sarà sottoscritta dal responsabile del servizio e dell'assistente sociale responsabile del procedimento.
- 2) La graduatoria di cui al precedente comma sarà approvata dall'organo dell'ente competente a termini di Statuto e produrrà effetti successivamente all'esecutività del relativo provvedimento.

ART. 32 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 15 – 1° comma sub lettera "b" della L.R. n. 44/1991, appartiene alla Giunta Comunale, fatte salve le attribuzioni del Sindaco per gli interventi previsti dagli artt. 11, 12 e 22 del presente regolamento e le competenze gestionali del responsabile del servizio ai sensi del successivo

articolo. In materia di assistenza economica e per tutti gli altri interventi assistenziali la Giunta è tenuta ad esaminare la relativa proposta di deliberazione munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 entro quindici giorni dalla sua presentazione.

- 2) Nel caso in cui la Giunta disponga l'erogazione di contributi in favore di soggetti/nuclei per i quali l'Ufficio del servizio sociale si sia espresso negativamente, dovrà motivare il provvedimento in maniera congrua. Analoga condizione dovrà essere osservata nel caso in cui l'Ufficio di servizio sociale proponga l'erogazione di contributi e la Giunta non accolga, in tutto od in parte, la proposta.
- 3) Nel contesto del dispositivo delle deliberazioni adottate dalla Giunta per attivare diverse forme di assistenza, sarà riconosciuta, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1991, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste, per ciascun intervento, dal presente regolamento.

ART. 33 - COMPETENZE GESTIONALI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 1) La liquidazione dei benefici previsti dal presente regolamento, ove non sia stata disposta nel contesto della deliberazione con cui la Giunta abbia stabilito di accogliere la relativa istanza e in tutti i casi in cui, in base al provvedimento della Giunta e nell'ambito delle somme con lo stesso impegnate, debba avvenire in un momento successivo o in termini cadenzati, rientra ai sensi dell'art.28 del D.L.vo n.77/1995, tra le competenze gestionali devolute al competente capo settore, da adottare previa acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario del Comune.
- 2) Le modalità di esercizio delle competenze gestionali del capo settore, in relazione al Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n° 77/1995, sono disciplinate dal Regolamento Comunale di Contabilità.
- 3) Le competenze gestionali del responsabile del servizio non si estendono, di norma, in relazione al disposto del 1° comma del precedente articolo, agli atti di impegno, che, in materia di contributi, restano riservati alla Giunta, salvo il disposto del successivo comma.

ART. 34 - RICHIESTA DI RIESAME

- 1) I provvedimenti di rigetto di istanze mirate ad ottenere interventi o trattamenti socio- assistenziali obbligatori, dovranno, essere notificati agli interessati nei modi di legge.
- 2) Resta ferma la possibilità da parte degli interessati di ricorrere avverso le decisioni negative della Giunta, con impugnativa della relativa deliberazione secondo la normativa vigente in materia e secondo quanto sarà specificato nel dispositivo della deliberazione stessa ai sensi dell'art. 3 - 4° comma della L.R. n° 10/1991.
- 3) Analoga facoltà sussiste per i provvedimenti negativi di competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi a ciò abilitati.
- 4) L'Amministrazione Comunale, con il supporto del competente ufficio, prende in considerazione eventuali richieste di riesame di istanze rigettate, qualora le stesse vengano formulate da parte degli interessati alla luce di elementi di valutazione non presi in esame in sede di istruttoria originaria oppure in base al convincimento dell'erronea valutazione dei presupposti e/o di diritto e della disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti assistiti.

ART. 35 - SCHEDARIO DEI SOGGETTI ASSISTITI

- 1) L'ufficio preposto alle pratiche di assistenza avrà cura di istituire una scheda individuale dei soggetti assistiti nel cui contesto dovranno essere riportati gli interventi assistenziali attuati in favore del soggetto cui la scheda si riferisce.
- 2) Lo schedario, costituito dalle schede individuali di cui al precedente comma, dovrà essere costantemente aggiornato in modo da consentire l'esatta rilevazione degli interventi contributivi e di ogni altra forma di assistenza in favore del titolare della scheda, con specificazione dei provvedimenti adottati, a tal fine, dall'Amministrazione.
- 3) Le schede e lo schedario previsti dai precedenti commi potranno essere redatti su supporti magnetici e formeranno oggetto di apposito servizio informatizzato dell'ente.

ART. 36 - AGGIORNAMENTO PARAMETRI ECONOMICI E CONTRIBUTIVI

I parametri economici degli interventi assistenziali, gli indici reddituali e i limiti di contribuzione specificati nel presente regolamento saranno automaticamente aggiornati, in base agli indici di incremento ufficiali pubblicati dall'ISTAT, (*con deliberazione della Giunta Comunale riferita alle singole fattispecie*). (si omette la frase precedente in corsivo).

ART. 37 - RIFERIMENTI NELL 'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE DI TIPO ASSISTENZIALE

- 1) I dati anagrafici dei soggetti cui sono stati concessi contributi e provvidenze economiche, saranno riportati nell'albo comunale prescritto dall'art. 22 della legge 412/1991.
- 2) L'albo di cui al precedente comma è riferito all'annualità dell'esercizio finanziario e deve essere aggiornato entro il 30 Aprile di ogni anno.
- 3) Nel contesto dell'albo, oltre alle generalità dei soggetti assistiti, saranno specificati i seguenti elementi:
 - codice fiscale dei soggetti stessi;

- finalità del contributo;
 - entità del contributo o dell'intervento assistenziale;
 - disposizione legislativa e/o regolarmente in base alla quale è stato concesso il contributo;
- 4) estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento contributivo/assistenziale.
- 5) Gli adempimenti d'ufficio occorrenti per la predisposizione e per l'aggiornamento dell'albo, limitatamente agli interventi contributivi socio-assistenziali, competono al responsabile del relativo servizio che è tenuto a trasmettere i dati di sua competenza all'ufficio cui risulta demandata la definizione dell'albo nel suo complesso, salva restando la possibilità di provvedere "di concerto".
- 6) L'albo sarà depositato presso l'Ufficio dei servizi socio-assistenziali dalla data di predisposizione o di aggiornamento e fino al 31 Dicembre di ogni anno, a libera visione di chiunque possa averne interesse; tale deposito sarà reso noto con apposito avviso da affiggere all'albo comunale per trenta giorni consecutivi.

PARTE VI DISCIPLINA DELL'AZIONE DI RIVALSA

ART. 38 - AZIONE DI RIVALSA

- 1) Le spese sostenute dal Comune per gli interventi assistenziali finalizzati al soddisfacimento di esigenze fondamentali di vita dell'utente, previsti dagli artt. 11-12-13-16-18-19 e 22 del presente regolamento, dovranno formare oggetto di richiesta di rimborso, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al MINIMO VITALE, nei confronti dei soggetti obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del vigente codice civile, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 4 - 3° comma del presente regolamento ove tale richiesta di rimborso non possa essere obiettivamente esperita.
- 2) Per conseguire il recupero totale o parziale, delle spese di cui al precedente comma sarà tempestivamente attivata, in caso di infruttuosità della suddetta richiesta di rimborso, azione di rivalsa secondo la normativa dettata dagli artt. 75 e 80 della legge n. 6972 del 17/07/1890 e successive modifiche ed integrazioni, richiamata dall'art. 68 della L.R. n. 22 del 1986, salvo che non sia stata regolarmente accertata, da parte dell'Ufficio dei servizi sociali, l'inesistenza di del codice civile.
- 3) L'evenienza di cui ai precedenti commi formerà oggetto di specificazione nel contesto del provvedimento con cui si dispone l'erogazione del servizio in favore dell'utente.

ART. 39 - SOGGETTI OBBLIGATI AL RIMBORSO

- 1) L'azione di rivalsa, in relazione al disposto dell'art. 68 - 4° comma della L.R. n. 22/1986, sarà esercitata nei confronti dei soggetti obbligati secondo l'ordine fissato dall'art. 433 del codice civile il cui reddito familiare sia superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IPERF, maggiorato in funzione del carico di famiglia secondo i criteri fissati dalla normativa vigente in materia di accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali.
- 2) L'azione di rivalsa sarà attività con carattere di precedenza, per ragioni di economia procedurale e temporale, nei confronti dei soggetti obbligati che risiedono nel territorio nazionale.
- 3) Ove l'esperimento di rivalsa previsto dal precedente comma dovesse rivelarsi totalmente infruttuoso sarà attivata analogo azione nei confronti dei soggetti residenti all'estero, limitata- mente agli obblighi alimentari e con l'osservanza delle formalità procedurali previste dagli accordi internazionali ratificati con legge dello Stato.

ART. 40 - DOCUMENTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

- 1) Ai fini della individuazione delle persone obbligate, nei cui confronti sarà attività la procedura di rivalsa, dovrà essere acquisita, a cura dell'ufficio di assistenza la documentazione sotto specificata:
 - a) certificazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare comprendente i soggetti conviventi che per vincolo di parentela *elo* per titolo equiparato (affidamento, adozione) sono reciprocamente tenuti alla corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno a carico del capo famiglia;
 - b) documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare dei parenti non conviventi con l'utente ugualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti ove la I compartecipazione al costo da parte dell'utente e dei familiari conviventi non copra l'intero importo delle spese ammissibili al rimborso.
 - c) eventuali atti contrattuali od obbligazionali, giuridicamente e fiscalmente regolari, da cui risulti che i soggetti obbligati anche in difformità all'ordine previsto dall'art. 433 del codice civile;
 - d) documentazione probatoria del reddito complessivamente goduto dai nuclei familiari citati alle precedenti lettere a) e b), costituita dalle dichiarazioni o dai modelli ufficiali dei redditi e da dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso.
- 2) Alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei familiari individuato in relazione al precedente comma, concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun componente il nucleo familiare, compresi i redditi utili ai fini dell'esenzione sanitaria, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta e al netto della quota di aggiunta di famiglia.

ART. 41 - ENTITA' DELLA RIVALSA

L'ammontare del rimborso, da richiedere ai soggetti obbligati in sede di rivalsa, dovrà corrispondere al costo effettivo del servizio erogato in favore dell'utente interessato, ad eccezione del beneficio di assistenza abitativa in favore degli anziani previsto dal precedente art. 16 comma 2 - in relazione al quale l'azione dovrà essere attivata fino alla concorrenza del 50% del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente e fino alla concorrenza del 65% se parzialmente autosufficiente o non autosufficiente, in conformità al Decreto dell'Assessorato EE.LL. no137 del 14/04/1988.

ART. 42 - CRITERI PROCEDURALI PER L'ESERCIZIO DELL 'AZIONE DI RIVALSA

- 1) L'azione di rivalsa viene intrapresa mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno da inoltrare, per il tramite del servizio postale di Stato, ai soggetti obbligati, secondo l'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile e contenente, comunque, l'esatta specificazione del costo delle prestazioni assistenziali soggette a rimborso.
- 2) Qualora, nell'ambito dello stesso grado più persone fossero tenute al rimborso, nella relativa lettera dovrà essere specificato che gli stessi vengono chiamati in concorso, proporzionando l'entità della spesa da recuperare ai singoli redditi goduti da ciascun soggetto obbligato e al carico familiare di rispettiva pertinenza.
- 3) Nel caso in cui i soggetti obbligati di grado anteriore non fossero in grado di rimborsare, parzialmente o totalmente, la spesa sostenuta dal Comune, la procedura di rivalsa dovrà essere attivata nei confronti dei soggetti di grado posteriore.
- 4) Ove i soggetti obbligati non rispondano all'invito di rimborso o in caso di disaccordo sull'entità della quota fissata dal Comune, gli atti saranno trasmessi, a cura del responsabile del servizio, all'autorità giudiziaria competente per valore, per le conseguenziali determinazioni, in relazione alla normativa vigente in materia di somministrazione degli alimenti.
- 5) L'instaurarsi della procedura per il recupero della somma in via legale non comporta, comunque, alcuna interruzione degli interventi assistenziali finalizzati a garantire le condizioni essenziali di vita del soggetto interessato.

PARTE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 43 - INCARICHI CONFERIBILI AD ASSISTENTI SOCIALI

- 1) L'Amministrazione Comunale fino a quando non avrà provveduto alla copertura dei posti d'organico di Assistente Sociale attualmente vacanti e al fine di disporre di almeno di n° 4 Assistenti Sociali potrà conferire, mediante apposita deliberazione di Giunta Municipale, altrettanti incarichi ad assistenti sociali debita mente iscritti al relativo Albo Regionale.
- 2) Gli incarichi di cui al precedente comma, essendo conferiti a soggetti iscritti all'Albo Regionale degli assistenti sociali, comportano l'instaurazione del rapporto proprio del contratto di prestazione d'opera intellettuale, così come previsto e disciplinato dal vigente Codice Civile, fermo restando che contestualmente al conferimento dell'incarico la Giunta dovrà approvare schema specifico di disciplinare già accettato dal soggetto cui s'intende conferire l'incarico e che sarà formalizzato tra le parti ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione.
- 3) Costituisce condizione indispensabile per il conferimento dell'incarico la titolarità della partita I. V.A. da parte del libero professionista interessato nonché l'assenza di cause preclusive ed ostative eventualmente previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 44 - DISCIPLINA RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE CONCESSI

- 1) I cittadini che abbiano indebitamente riscosso contributi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato ed in unica soluzione, le somme acquisite, fermo restando che tale evenienza in relazione al disposto dell'art. 496 del Codice Penale, sarà resa nota alla competente autorità giudiziaria.
- 2) Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso.
- 3) Per l'eventuale restituzione coatti va delle somme di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

ART. 45 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) E' facoltà del Consiglio Comunale, determinare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento.

2) E' altresì nel potere del Consiglio Comunale, in presenza di eventi eccezionali o calamitosi che richiedano interventi urgentissimi, autorizzare deroghe al presente regolamento su conforme proposta dell'ufficio dei servizi sociali o, comunque, a seguito di istanze debitamente confermate dal suddetto ufficio.

ART. 46 - PUBBLICITA' DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE
DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

1) I criteri e le modalità di erogazione dei trattamenti di assistenza disciplinati dal presente regolamento saranno resi pubblici, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 10/1991, oltre che con la pubblicazione previste dal successivo articolo 49, mediante avvisi pubblici da affiggere nella Sede Comunale, nei locali dell'Ufficio "Servizi Sociali".

ART. 47 - RINVIO INTERPRETAZIONE DI CASI DI NORME

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana.
- 2) Per l'interpretazione di fatti specie incerte trovano applicazione le circolari diramate in materia dall'Assessorato Regionale EE.LL., fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per l'interpretazione autentica delle norme del presente regolamento.

ART. 48 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI PRECEDENTI

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del competente organo di controllo e la pubblicazione dello stesso per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il corpo organico di norme, dettate sulla stessa materia, dal regolamento approvato con deliberazione commissariale n. 209 del 20.03.1991 e successive modifiche ed integrazioni.